

<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DISTRETTUALE DEGLI OPERATORI QUALIFICATI A PRESTARE SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA ALLA PERSONA</b></p>
---

**Articolo 1**

Il registro distrettuale degli operatori qualificati a prestare servizi di assistenza e cura alla persona ha la finalità di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di servizi alla persona nell'ambito di programmi assistenziali socio sanitari di natura complessa da attuare in forma indiretta.

**Articolo 2**

Il registro raccoglie i nominativi degli operatori qualificati, che intendono prestare servizi di assistenza e cura alla persona, contenendo i dati anagrafici, la formazione effettuata, l'eventuale esperienza pregressa, il target di utenza assistita con la tipologia di assistenza prestata.

Il tutto nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.

**Articolo 3**

Il registro viene gestito dal Centro Orientamento al Lavoro del Comune di Viterbo. Viene aggiornato ogni 6 mesi, è consultabile on-line sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto Socio Sanitario VT/3 ed in formato cartaceo presso gli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni stessi e al P.U.A. della Cittadella della Salute di Viterbo.

**Articolo 4**

Possono presentare domanda di iscrizione al registro le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere residenti o domiciliati in uno dei Comuni del Distretto Socio Sanitario VT/3;
- Aver compiuto 18 anni;
- Avere la cittadinanza italiana o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- Avere adeguata conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello B1 del quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dall'UE;
- Non essere stato condannato con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale;
- Essere in possesso di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento di servizi di assistenza e cura alla persona;
- Essere in possesso di uno dei seguenti attestati di qualifica professionale, riconosciuto ai sensi della Legge n.845/78:
  - o Assistente familiare
  - o Ota

- Osa
- Adest
- Oss

In alternativa essere in possesso di un titolo di studio estero equipollente riconosciuto dalla Stato Italiano.

#### **Articolo 5**

I requisiti di cui all'articolo 4 devono essere posseduti al momento della presentazione della richiesta di iscrizione al registro.

#### **Articolo 6**

La domanda di iscrizione al registro non ha scadenza temporale e può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno al Comune capofila del Distretto Socio Sanitario VT/3, in forma cartacea o tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il Centro Orientamento al Lavoro del Comune di Viterbo fornisce supporto ed assistenza nella predisposizione della domanda di iscrizione.

#### **Articolo 7**

Al fine della presentazione della richiesta di iscrizione dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Modello di domanda, contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
- Copia dell'attestato di qualifica professionale riconosciuto ai sensi della Legge n.845/78;
- Copia del certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento di servizi di assistenza e cura alla persona;

Inoltre per i richiedenti di cittadinanza straniera:

- Copia del permesso di soggiorno ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- Eventuale copia del titolo di studio estero equipollente riconosciuto dalla Stato Italiano.

Le veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 verranno controllate e verificate a campione

#### **Articolo 8**

La valutazione della richieste di iscrizione al registro viene svolta da una commissione, che opererà a titolo gratuito, composta da n.3 esperti:

- 1) Dirigente Settore Servizi Sociali o suo delegato;
- 2) Referente Distretto Socio Sanitario VT/3 o suo delegato;
- 3) Responsabile Centro Orientamento al Lavoro o suo delegato.

#### **Articolo 9**

La commissione provvede all'iscrizione al registro entro 90 gg. dalla presentazione della richiesta.

Nell'eventualità che la documentazione non sia in regola, può essere richiesta un'integrazione.

Nel caso che vengano a mancare i requisiti necessari all'iscrizione al registro, la richiesta verrà rigettata.

#### **Articolo 10**

L'iscrizione al registro distrettuale degli operatori qualificati a prestare servizi di assistenza e cura alla persona deve essere rinnovata ogni 12 mesi dalla data di prima iscrizione.

Alla domanda dovrà essere allegato una certificazione attestante lo svolgimento di n.6. ore di

aggiornamento delle competenze nei seguenti ambiti:

- Relazionali e comunicativi;
- Sociali;
- Culturali;
- Sanitari
- Assistenziali.

L'aggiornamento delle competenze può avvenire nelle partecipando alle seguenti attività:

- Seminari;
- Convegni;
- Corsi di formazione online;
- Corsi di formazione in aula;
- Training on the job.

### **Articolo 11**

Gli operatori iscritti al registro sono tenuti a comunicare, al Comune capofila del Distretto Socio Sanitario VT/3, la variazione dei requisiti di cui all'articolo 4.

Il venire meno dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 ed il mancato assolvimento di quanto previsto dall'articolo 10, comporta la relativa cancellazione dal registro.